

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 66

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
8 marzo 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 395/2006 della Commissione, del 7 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 1

Regolamento (CE) n. 396/2006 della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006 3

Regolamento (CE) n. 397/2006 della Commissione, del 7 marzo 2006, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 373/2006 5

★ **Direttiva 2006/27/CE della Commissione, del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽¹⁾ 7**

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2006/186/CE:

★ **Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese 16**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2006/187/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2005, concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95** 21

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 24

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 30

2006/188/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino** 37

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino 38

Commissione

2006/189/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** [notificata con il numero C(2006) 590] 44

2006/190/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2006, che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni** [notificata con il numero C(2006) 553] ⁽¹⁾ 47

2006/191/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° marzo 2006, che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico nell'ambito della politica comune della pesca** 50



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 395/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,4
	204	46,6
	212	139,7
	624	92,6
	999	94,8
0707 00 05	052	100,8
	204	47,9
	628	155,5
	999	101,4
0709 10 00	220	57,6
	624	102,5
	999	80,1
0709 90 70	052	127,9
	204	71,5
	999	99,7
0805 10 20	052	56,6
	204	46,1
	212	44,2
	220	40,4
	400	61,1
	448	41,1
	512	33,1
	624	64,3
	999	48,4
0805 50 10	052	76,5
	624	64,0
	999	70,3
0808 10 80	400	139,0
	404	106,0
	512	79,5
	524	62,6
	528	79,4
	720	78,2
	999	90,8
0808 20 50	388	82,6
	400	74,8
	512	70,1
	528	71,9
	720	45,0
	999	68,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciropi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 40.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'8 marzo 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	36,22	0,42
1701 11 90 ⁽¹⁾	36,22	4,04
1701 12 10 ⁽¹⁾	36,22	0,29
1701 12 90 ⁽¹⁾	36,22	3,74
1701 91 00 ⁽²⁾	37,34	6,56
1701 99 10 ⁽²⁾	37,34	3,14
1701 99 90 ⁽²⁾	37,34	3,14
1702 90 99 ⁽³⁾	0,37	0,30

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 397/2006 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2006****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 373/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 373/2006 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 373/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 383/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 62 del 3.3.2006, pag. 16.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DALL'8 MARZO 2006 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	24,99 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	24,06 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	24,99 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	24,06 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2717
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	27,17
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	26,16
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	26,16
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2717

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2006

che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE sono direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE, istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

⁽¹⁾ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 121 del 15.5.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/25/CE della Commissione (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 19).

⁽⁴⁾ GU L 52 dell'8.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/41/CE della Commissione (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE.

- (2) È necessario introdurre l'ultima modifica al regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nelle disposizioni del sistema di omologazione europeo per mantenere l'equivalenza tra le disposizioni della direttiva 93/14/CEE e quelle del regolamento n. 78 CEE/ONU.

- (3) Le disposizioni relative alle iscrizioni regolamentari e alla velocità massima per i veicoli a motore a due o a tre ruote di cui alle direttive 93/34/CEE e 95/1/CE possono essere semplificate per migliorare la regolamentazione.

- (4) Al fine di garantire l'adeguato funzionamento del sistema di omologazione nel suo insieme, è necessario chiarire quali disposizioni concernenti le sporgenze esterne, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e le cinture di sicurezza vanno applicate ai veicoli carrozzati e non carrozzati.

- (5) Nella direttiva 97/24/CE devono essere chiarite e completate le disposizioni relative alle indicazioni figuranti sui convertitori catalitici d'origine e sui silenziatori d'origine.

- (6) Le direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE vanno modificate di conseguenza.

- (7) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/14/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

L'allegato I della direttiva 95/1/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

L'allegato III del capitolo 1, gli allegati I e II del capitolo 3, l'allegato I del capitolo 4, gli allegati I, II VI e VII del capitolo 5, l'allegato del capitolo 7, gli allegati II, III e IV del capitolo 9, il titolo e l'allegato I del capitolo 11 e gli allegati I e II del capitolo 12 della direttiva 97/24/CE sono modificati in conformità con il disposto dell'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, rifiutare l'omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi

comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

L'allegato della direttiva 93/14/CEE è modificato come segue:

1) È aggiunto il punto 2.1.1.3 seguente:

«2.1.1.3. Le guarnizioni di freni non possono contenere amianto.»

2) L'appendice 1 è modificata come segue:

a) I punti 1.1.1 e 1.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenatura e/o sulla decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura è determinata misurando la distanza di frenatura in funzione della velocità iniziale del veicolo e/o misurando la decelerazione media di regime durante la prova.

1.1.2. La distanza di frenatura è la distanza coperta dal veicolo dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando sino al momento in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale del veicolo, v_1 , è la velocità nel momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo di frenatura; la velocità iniziale non deve essere inferiore al 98 % della velocità prescritta per la prova in questione. La decelerazione media di regime (d_m) è calcolata come la decelerazione media in funzione della distanza nell'intervallo tra v_b e v_e , utilizzando la seguente formula:

$$d_m = \frac{v_b^2 - v_e^2}{25,92(s_e - s_b)} \text{ m/s}^2$$

d_m = decelerazione media di regime

v_1 = cfr. definizione di cui sopra

v_b = velocità del veicolo a 0,8 v_1 espressa in km/h

v_e = velocità del veicolo a 0,1 v_1 espressa in km/h

s_b = distanza coperta tra v_1 e v_b espressa in metri

s_e = distanza coperta tra v_1 e v_e espressa in metri

Velocità e distanza devono essere determinate utilizzando strumenti che abbiano una precisione di $\pm 1\%$, alla velocità prescritta per la prova. La " d_m " può essere determinata seguendo metodi diversi dalla misurazione di velocità e distanza; in questo caso, la precisione nel calcolo della " d_m " dovrà essere di $\pm 3\%$;

b) Al punto 1.1.3 il termine «componente» è sostituito da «veicolo»;

c) Il punto 1.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.2.1.1. Le prescrizioni relative all'efficienza minima sono quelle previste qui di seguito per ciascuna categoria di veicolo; il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative alla distanza di frenatura e alla decelerazione media di regime per la corrispondente categoria, senza che sia necessario misurare entrambi i parametri.»;

d) Il punto 1.4.2.1 è sostituito dal seguente:

«1.4.2.1. Il veicolo ed il freno o i freni da sottoporre alla prova devono essere praticamente asciutti ed il freno o i freni devono essere freddi. Un freno è considerato freddo quando la sua temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, è inferiore a 100 °C.».

ALLEGATO II

L'allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato come segue:

Il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:

- «3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione, nel caso di ciclomotori); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;».

ALLEGATO III

L'allegato I della direttiva 95/1/CE è modificato come segue:

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. VELOCITÀ MASSIMA

La velocità massima del veicolo deve essere espressa in chilometri/ora con la cifra corrispondente al numero intero più vicino alla media aritmetica dei valori delle velocità misurate durante due prove consecutive, i quali non differiscano di oltre il 3 %. Se coincide con la metà di due numeri interi, la media aritmetica è arrotondata al numero superiore. Nel caso di veicoli per il quali la velocità massima non è limitata dalla relativa definizione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2002/24/CE, non è necessaria alcuna prova di omologazione e la velocità massima accettata è quella dichiarata dal fabbricante del veicolo nella scheda informativa figurante nell'allegato II della direttiva 2002/24/CE.»

ALLEGATO IV

La direttiva 97/24/CE è modificata come segue:

1) Nel punto II.1 dell'appendice 2 dell'allegato III del capitolo 1, è soppresso il quinto trattino.

2) Il capitolo 3 è modificato come segue:

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il titolo è sostituito dal seguente:

«PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SPORGENZE ESTERNE DEI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE»;

ii) È aggiunto il punto 3.6 seguente:

«3.6. Nel caso di veicoli a due ruote dotati di una forma di struttura o di pannelli destinati a racchiudere interamente o parzialmente il conducente o i passeggeri o a coprire componenti del veicolo, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante del veicolo, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato II, a tutto il veicolo o a una sua parte in base a una valutazione della condizione più sfavorevole.»

iii) Il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Le estremità delle leve a mano della frizione e dei freni devono essere sensibilmente sferiche e avere un raggio di curvatura di almeno 7 mm. I bordi esterni di queste leve devono avere un raggio di curvatura di almeno 2 mm. La verifica è effettuata con le leve in posizione di riposo.»

b) Il titolo e il punto «CONSIDERAZIONI GENERALI» dell'allegato II sono sostituiti dal seguente:

«PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE SPORGENZE ESTERNE DEI VEICOLI A MOTORE A TRE RUOTE, QUADRICICLI LEGGERI E QUADRICICLI

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le prescrizioni di cui alla direttiva 74/483/CEE (*) (relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (categoria M1) valgono per i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone.

Considerando le diverse forme di costruzione di questi veicoli, l'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono tuttavia, a propria discrezione e dopo averne discusso con il fabbricante dei veicoli, applicare le prescrizioni del presente allegato, o dell'allegato I, a tutto il veicolo o a una sua parte, in base a una valutazione della condizione più sfavorevole.

Ciò vale anche per le prescrizioni sottoindicate relative ai veicoli a tre ruote, ai quadricicli leggeri e ai quadricicli.

Le prescrizioni seguenti valgono per i veicoli a tre ruote, i quadricicli leggeri e i quadricicli destinati al trasporto di merci.

(*) GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.»

3) Nell'allegato I del capitolo 4 sono aggiunti i seguenti punti 14 e 15:

«14. Per "veicolo non carrozzato" si intende un veicolo in cui l'abitacolo non è limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto e pareti o porte laterali e posteriori.

15. Per "veicolo carrozzato" si intende un veicolo in cui l'abitacolo è o può essere limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto e pareti o porte laterali e posteriori.»

4) Il capitolo 5 è modificato come segue:

a) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.2. Tutti i convertitori catalitici in dotazione originale devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

ii) Il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente e i punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 sono soppressi:

«5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

b) L'allegato II è modificato come segue:

i) Il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:

«2.4.2. Tutti i convertitori catalitici in dotazione originale devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

ii) Il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente e i punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2 sono soppressi:

«5.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

c) Il punto 4a dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

- «4a. Convertitori catalitici
- 4a.1. Convertitore catalitico d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
- 4a.1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine elencati all'allegato V, punto 3.2.12.2.1. (scheda d'informazione).
- 4a.2. Convertitore catalitico di ricambio d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.
- 4a.2.1. Marca/marche e tipo/i di convertitore catalitico di ricambio d'origine elencati all'allegato V, punto 3.2.12.2.1. (scheda d'informazione).»

5) La figura 1 dell'allegato del capitolo 7 è sostituita dalla seguente:

Figura 1

Nome commerciale:	1.
Categoria del veicolo:	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	7a.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

Nota: Le caratteristiche non pertinenti possono essere omesse

6) Il capitolo 9 è modificato come segue:

a) Il punto 2.3.2.2 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«2.3.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»

b) Il punto 2.3.2.2 dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«2.3.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»;

c) Il punto 2.4.2.2 dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«2.4.2.2. Tutti i silenziatori d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

- il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione,
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo,
- il marchio e il numero d'identificazione del pezzo.

Tale riferimento deve essere leggibile, indelebile e visibile quando è apposto sul veicolo nella posizione prevista.»;

7) Il capitolo 11 è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA E CINTURE DI SICUREZZA DI CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E QUADRICICLI»;

b) L'allegato I è modificato come segue:

i) Il punto 1.6 è sostituito dal seguente ed è inserito il punto 1.6a seguente:

«1.6. per "sedile" si intende una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto singolo. Un sedile concavo non è considerato un sedile secondo il punto 2.1.

1.6a. per "sedile concavo" si intende un posto in cui il passeggero siede a cavalcioni.»

ii) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **PRESCRIZIONI GENERALI**

2.1. Nei casi in cui vengono installati, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente capitolo.

2.1.1. Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza devono essere installati per tutti i sedili dei ciclomotori a tre ruote, tricicli, quadricicli leggeri e quadricicli.

2.1.1.1. Sono prescritti punti di ancoraggio adatti a cinture a tre punti per tutti i sedili rispondenti alle due condizioni seguenti:

- se il sedile dispone di uno schienale o se un supporto consente di determinare l'angolo d'inclinazione dello schienale del manichino sperimentale e può essere considerato uno schienale, e
- se esiste un elemento strutturale laterale o trasversale dietro il punto H ad un'altezza superiore a 450 mm misurata dal piano verticale del punto H.

2.1.1.2. Per tutti gli altri sedili sono accettabili ancoraggi adatti alle cinture di sicurezza addominali.

2.1.2. Gli ancoraggi per le cinture di sicurezza non sono obbligatori per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli con una massa a vuoto inferiore a 250 kg.»

8) Il capitolo 12 è modificato come segue:

a) Dopo il titolo dell'allegato I del capitolo 12 è inserita la frase seguente:

«Ai fini del presente capitolo, per "veicolo carrozzato" si intende un veicolo per il quale l'abitacolo è o può essere limitato da almeno quattro dei seguenti elementi: parabrezza, pianale, tetto, pareti o porte laterali o posteriori.»

b) Il punto 2.3.1 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«2.3.1. Tutti i veicoli devono essere dotati di un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza che consenta di rimuovere la brina o il ghiaccio sul parabrezza e l'appannamento della superficie interna del parabrezza.

Tale dispositivo non è tuttavia richiesto per i ciclomotori a tre ruote carrozzati con un motore di potenza non superiore a 4 kW o per i veicoli con un parabrezza installato in modo tale che non ci siano strutture di sostegno o pannelli fissati al parabrezza sporgenti posteriormente per più di 100 mm. Il dispositivo è richiesto per i veicoli con un tetto permanente o staccabile o retraibile.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 8/2005 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 20 luglio 2005

relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese

(2006/186/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, in seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), dell'allegato III,

visto l'accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'allegato III dell'accordo, dopo la firma dell'accordo il Comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto e il regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito «Centro»), in particolare dei suoi organismi di sorveglianza.
- (2) A norma dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità allegato all'accordo, tali privilegi e immunità si applicano al personale del Centro.
- (3) Occorrerebbe istituire un consiglio d'amministrazione, organismo di sorveglianza del Centro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), dell'allegato III dell'accordo,

Articolo 1

Oggetto

1. Il Centro, ai sensi dell'allegato III dell'accordo, è un organismo tecnico e paritetico ACP-CE. Esso ha personalità giuridica ed è dotato, in tutte le parti dell'accordo, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dello stesso tipo.
2. Il personale del Centro gode dei consueti privilegi, immunità e agevolazioni previsti nel protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegato all'accordo.
3. Il Centro non ha fini di lucro. Esso ha sede a Bruxelles, con uffici decentralizzati in ciascuna regione ACP, a discrezione del consiglio d'amministrazione.

Articolo 2

Obiettivi

1. Il Centro agisce nel quadro delle disposizioni e dei principi dell'accordo. Esso persegue gli obiettivi definiti nell'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo.
2. Il Centro definisce nei particolari tali obiettivi in un documento strategico di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 25).

*Articolo 3***Cooperazione istituzionale**

1. I principi che regolano la cooperazione del Centro con altri organismi si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative di enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. Nell'intraprendere le sue attività il Centro segue un'impostazione selettiva.

2. Il Centro può essere chiamato dalle regioni o dai paesi interessati a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di programmi indicativi nazionali o regionali per quanto riguarda il settore privato.

3. Il Centro può essere chiamato ad eseguire, gestire o cogestire programmi specifici intrapresi dalla Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») a favore dei paesi ACP.

*Articolo 4***Finanziamento**

1. Il Centro è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), secondo le modalità previste nel protocollo finanziario figurante nell'allegato I dell'accordo, e da entrate interne, quali definite nel regolamento finanziario del Centro.

2. Il bilancio del Centro può ricevere risorse supplementari da altre parti ai fini dell'esecuzione degli obiettivi del Centro previsti nell'accordo e della strategia definita dal Centro.

3. Il Centro può, nell'ambito dei suoi obiettivi, gestire per conto terzi risorse destinate alla realizzazione di attività previste nell'accordo e i cui beneficiari sono le parti di cui all'allegato III.

*Articolo 5***Comitato degli ambasciatori**

1. L'articolo 2, paragrafo 6 dell'allegato III dell'accordo prevede quanto segue:

«Il Comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del Centro. Dopo la firma del presente accordo, esso:

a) stabilisce gli statuti e il regolamento interno del Centro, nonché i relativi organismi di vigilanza;

b) stabilisce lo statuto relativo al personale e il regolamento finanziario;

c) verifica le attività degli organismi del Centro; e

d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del Centro.»

2. Il Comitato approva la strategia globale del Centro sulla base di una proposta del consiglio d'amministrazione.

*Articolo 6***Organismi**

Gli organismi incaricati della supervisione del Centro sono il consiglio d'amministrazione e la Direzione.

*Articolo 7***Direzione**

1. Il Centro è guidato da un direttore. Il direttore è assistito da un direttore aggiunto, che lavora sotto la sua autorità e ha funzioni operative.

Il direttore e il direttore aggiunto sono scelti in base alla loro competenza in materia di gestione e alle loro capacità professionali ai fini dell'esecuzione degli obiettivi e dei compiti attribuiti al Centro dall'accordo, e in particolare, dall'articolo 2 dell'allegato III.

2. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-CE (di seguito «il Comitato») sulla base di una procedura e di un profilo preventivamente approvati dal Comitato. La durata dei mandati del direttore e del direttore aggiunto coincide con il periodo quinquennale del protocollo finanziario del FES. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati per un periodo massimo di cinque anni non rinnovabile. Per gli incarichi di direttore e di direttore aggiunto vige il principio dell'alternanza tra cittadini ACP e UE.

3. I copresidenti del Comitato firmano la lettera di nomina del direttore e del direttore aggiunto.

4. Il direttore riferisce al consiglio d'amministrazione del Centro secondo la procedura di cui all'articolo 7.

5. Qualora risultasse necessario e previo espletamento della procedura prevista nel regime applicabile al personale, il consiglio d'amministrazione può sottoporre al Comitato una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore.

6. Qualora risultasse necessario e previo espletamento della procedura prevista nel regime applicabile al personale, il consiglio d'amministrazione può, su proposta del direttore, sottoporre al Comitato una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore aggiunto. La procedura di revoca del direttore aggiunto può anche essere avviata dal consiglio d'amministrazione senza proposta preliminare del direttore.

Articolo 8

Responsabilità del direttore

1. Il direttore è responsabile della rappresentanza giuridica e istituzionale del Centro e dell'esecuzione del mandato e delle funzioni del Centro, quali definiti nell'accordo e nell'allegato III dell'accordo.

2. Il direttore è responsabile della presentazione al consiglio d'amministrazione per approvazione:

— dei programmi di attività annuali e pluriennali,

— dei bilanci annuali del Centro,

— delle relazioni annuali,

— della struttura organizzativa, della politica del personale e dell'organigramma.

3. Il direttore è responsabile della presentazione degli stati finanziari annuali al consiglio d'amministrazione perché li adotti e li trasmetta al Comitato per l'approvazione definitiva. Il Comitato è responsabile della concessione al direttore del discarico per l'esecuzione dei bilanci annuali.

4. Il direttore stabilisce le disposizioni interne relative al funzionamento operativo del Centro e ne informa il consiglio d'amministrazione.

Articolo 9

Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione, organismo di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 dell'allegato III dell'accordo, è composto da sei membri appartenenti al settore privato, tre cittadini degli ACP e tre cittadini dell'Unione europea.

I sei membri sono nominati dal Comitato, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con riesame intermedio della situazione.

2. Un rappresentante della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, del segretariato ACP e della Banca europea per gli investimenti e un rappresentante di un'organizzazione regionale ACP con provata esperienza nel settore dell'impresa privata possono assistere ai lavori del consiglio d'amministrazione in qualità di osservatori.

3. I membri del consiglio d'amministrazione eleggono il presidente e il vicepresidente per un periodo massimo di cinque anni, secondo il suo regolamento interno. Il posto di presidente spetta alla parte (ACP o CE) che non occupa il posto di direttore del Centro.

4. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati ai sensi del suo regolamento interno. Ciascun membro dispone di un voto.

5. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

6. I lavori di ciascuna riunione sono oggetto di un verbale e sono riservati.

7. I membri del consiglio d'amministrazione, anche dopo la fine del loro incarico, sono tenuti a non divulgare informazioni coperte da segreto professionale. Essi non possono chiedere né ricevere istruzioni da parte di terzi.

Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

I membri del consiglio d'amministrazione

1. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati tra persone che godono di una solida reputazione e hanno un'approfondita conoscenza degli obiettivi e delle questioni attinenti alla cooperazione allo sviluppo ACP-UE, nonché dei meccanismi e degli strumenti istituiti nell'ambito dell'accordo.

2. I membri devono avere una provata esperienza nel settore dell'impresa privata. Per quanto riguarda le loro attività, essi agiscono conformemente alle proprie responsabilità e agli obiettivi del Centro.

3. I membri devono avere un'approfondita conoscenza dell'inglese o del francese.

4. L'esercizio della funzione di membro del consiglio d'amministrazione è incompatibile con altre attività retribuite svolte per conto del Centro.

5. Le imprese nelle quali membri del consiglio d'amministrazione detengono quote non possono essere scelte per programmi e attività finanziate dal Centro.

Articolo 11

Compiti del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione esercita un rigido controllo delle attività del Centro. Esso tiene fino a quattro riunioni ordinarie all'anno. Può inoltre riunirsi ogniqualvolta l'esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su iniziativa del Comitato o del presidente o su richiesta del direttore del Centro.

2. Il consiglio d'amministrazione è incaricato:

a) di consigliare e assistere il direttore nella gestione del Centro e di verificare la corretta esecuzione delle regole e degli obiettivi fissati dal Comitato;

b) su proposta del direttore del Centro:

1) di adottare la strategia globale del Centro da sottoporre all'approvazione del Comitato;

2) di approvare i programmi di attività annuali e pluriennali;

3) di approvare la struttura organizzativa, la politica del personale e l'organigramma;

4) di approvare l'assunzione di nuovi agenti e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;

5) di adottare i bilanci annuali del Centro, da sottoporre all'approvazione del Comitato;

6) di adottare gli stati finanziari annuali da sottoporre all'approvazione del Comitato;

7) di approvare le relazioni annuali e di trasmetterle al Comitato per consentirgli di verificare la conformità delle attività del Centro agli obiettivi ad esso assegnati dall'accordo e dalla strategia globale approvata;

c) di rendere conto, se del caso, al Comitato di qualsiasi questione importante sorta nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il consiglio d'amministrazione trasmette al Comitato gli stati finanziari annuali per approvazione finale. Il Comitato è responsabile della concessione al direttore del discarico per i bilanci annuali.

4. Il direttore del Centro partecipa ai lavori del consiglio d'amministrazione a titolo consultivo. Il Centro provvede alla segreteria del consiglio d'amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione può invitare altri membri della direzione o del personale del Centro e/o esperti esterni a dare un parere su questioni specifiche.

6. Il consiglio d'amministrazione è responsabile verso il Comitato.

7. Il consiglio d'amministrazione sceglie, previa gara d'appalto fra almeno tre imprese, una società di revisione di fama internazionale per un periodo di tre esercizi finanziari. Questa società verifica che gli stati finanziari siano stati compilati regolarmente secondo le norme contabili internazionali e forniscono un quadro esatto e reale della situazione finanziaria del Centro. Essa inoltre si pronuncia sulla sana gestione finanziaria del Centro.

Articolo 12

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2005.

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-CE

Il presidente

F. J. WAHNON FERREIRA

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

concernente la conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95

(2006/187/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽¹⁾, è stato firmato il 29 novembre 1993.
- (2) Un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini ⁽²⁾, è stato firmato il 26 novembre 1993.
- (3) In conformità delle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione e i due paesi associati in questione hanno concluso negoziati relativi a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini. I risultati di questi negoziati dovrebbero essere inseriti negli accordi europei sotto forma di protocolli addizionali contenenti disposizioni per la protezione reciproca delle denominazioni di vini e bevande spiritose.
- (4) In attesa della conclusione e dell'adozione dei suddetti protocolli addizionali e al fine di dare attuazione ai risultati dei negoziati sulle nuove concessioni per taluni vini, è opportuno adottare accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e i due paesi associati in questione riguardo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini. Le concessioni previste da questi due accordi devono essere identiche a quelle contenute nei futuri protocolli addizionali agli accordi europei. Quando entreranno in vigore, i protocolli addizionali sostituiranno i due accordi.
- (5) Il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania ⁽³⁾, deve essere modificato in conformità dei suddetti due accordi.
- (6) Per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dei due accordi, occorre autorizzare la Commissione ad adottare la normativa necessaria per la loro applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾.
- (7) Occorre approvare i due accordi,

⁽¹⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 337 del 31.12.1993, pag. 173. Accordo modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 678/2001 (GU L 94 del 4.4.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare i due accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli atti necessari per l'attuazione dei due accordi.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 933/95 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi.

a) Vini originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Incremento annuo dall'1.1.2006 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	4 000	200	Esenzione
09.7003	ex 2204 21	Vini di uve fresche	510 000	25 500	Esenzione
09.7005	ex 2204 29	Vini di uve fresche	195 000	0	Esenzione

⁽¹⁾ Vedi codici TARIC nell'allegato III.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

b) Vini originari della Romania:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	345 000	Esenzione

⁽¹⁾ Vedi codici TARIC nell'allegato III.

⁽²⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (*).

(*) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).»;

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

A. Lettera della Comunità

Egregio Signore,

Mi pregio riferirmi all'accordo in forma di scambio di lettere, del 20 marzo 2001, tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e talune bevande spiritose e che modifica l'accordo del 29 novembre 1993, nonché ai negoziati conclusi nel corso del 2004 tra la Comunità europea e la Bulgaria in merito a concessioni commerciali sui vini.

Le confermo che, in esito ai negoziati e in attesa che si concluda la procedura per l'adozione e l'entrata in vigore di un protocollo addizionale all'accordo europeo riguardante i vini e le bevande spiritose, al fine di attuare dal 1° gennaio 2005 i risultati dei negoziati sulle nuove concessioni commerciali bilaterali per taluni vini, la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sostituiscono le concessioni in materia di vini previste dallo scambio di lettere del 2001.

- 1) Le importazioni in Bulgaria dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri Vini di uve fresche	73 100	Esenzione

- 2) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice CN	Designazione delle merci	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Incremento annuo dall'1.1.2006 (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	4 000	200	Esenzione
ex 2204 21	Vini di uve fresche	510 000	25 500	Esenzione
ex 2204 29	Vini di uve fresche	195 000	0	Esenzione

- 3) Le norme di origine da applicare nell'ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.
- 4) Ai fini del presente accordo, il termine «vino» è definito nell'allegato I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; il vino deve essere prodotto in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici, di cui al titolo V e agli allegati IV e V di tale regolamento e al regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
- 5) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 4.

- 6) Le parti contraenti garantiscono che le concessioni commerciali reciprocamente accordate non siano messe in discussione da altre misure.
- 7) Su richiesta di una delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
- 8) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Bulgaria.
- 9) Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005. Esso scade alla data in cui entra in vigore il protocollo addizionale all'accordo europeo sui vini e sulle bevande spiritose.


Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Съставено в Брюксел

23 -02- 2006

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейската общност

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'G. P. ...'.

B. Lettera della Bulgaria

Egregio Signore,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego riferirmi all'accordo in forma di scambio di lettere, del 20 marzo 2001, tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e talune bevande spiritose e che modifica l'accordo del 29 novembre 1993, nonché ai negoziati conclusi nel corso del 2004 tra la Comunità europea e la Bulgaria in merito a concessioni commerciali sui vini.

Le confermo che, in esito ai negoziati e in attesa che si concluda la procedura per l'adozione e l'entrata in vigore di un protocollo addizionale all'accordo europeo riguardante i vini e le bevande spiritose, al fine di attuare i risultati dei negoziati sulle nuove concessioni commerciali bilaterali per taluni vini, la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sostituiscono le concessioni in materia di vini previste dallo scambio di lettere del 2001.

- 1) Le importazioni in Bulgaria dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri Vini di uve fresche	73 100	Esenzione

- 2) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice CN	Designazione delle merci	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Incremento annuo dall'1.1.2006 (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	4 000	200	Esenzione
ex 2204 21	Vini di uve fresche	510 000	25 500	Esenzione
ex 2204 29	Vini di uve fresche	195 000	0	Esenzione

- 3) Le norme di origine da applicare nell'ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.
- 4) Ai fini del presente accordo, il termine "vino" è definito nell'allegato I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; il vino deve essere prodotto in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici, di cui al titolo V e agli allegati IV e V di tale regolamento e al regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
- 5) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 4.

- 6) Le parti contraenti garantiscono che le concessioni commerciali reciprocamente accordate non siano messe in discussione da altre misure.
- 7) Su richiesta di una delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
- 8) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Bulgaria.
- 9) Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005. Esso scade alla data in cui entra in vigore il protocollo addizionale all'accordo europeo sui vini e sulle bevande spiritose.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Съставено в Брюксел
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfærdat i Bryssel den

23 -02- 2006

За правителството на Република България
 Por el Gobierno de la República de Bulgaria
 Za vládu Bulharské republiky
 For regeringen for Republikken Bulgarien
 Für die Regierung der Republik Bulgarien
 Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
 For the Government of the Republic of Bulgaria
 Pour le gouvernement de la République de Bulgarie
 Per il Governo della Repubblica di Bulgaria
 Bulgārijas Republikas valdības vārdā
 Bulgarijos Vyriausybės vardu
 a Bolgár Köztársaság kormányára részéről
 Voor de regering van de Republiek Bulgarije
 W imieniu Rządu Republiki Bulgarii
 Pelo Governo da República da Bulgária
 Za vládu Bulharskej republiky
 Za Vlado Republike Bolgarije
 Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta
 På Republiken Bulgariens regerings vägnar

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

A. Lettera della Comunità

Egregio Signore,

Mi pregio riferirmi all'accordo in forma di scambio di lettere, del 22 marzo 2001, tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e talune bevande spiritose e che modifica l'accordo del 26 novembre 1993, nonché ai negoziati conclusi nel corso del 2004 tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali sui vini.

Le confermo che, in esito ai negoziati e in attesa che si concluda la procedura per l'adozione e l'entrata in vigore di un protocollo addizionale all'accordo europeo riguardante i vini e le bevande spiritose, al fine di attuare i risultati dei negoziati sulle nuove concessioni commerciali bilaterali per taluni vini, la Comunità europea e la Romania hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sostituiscono le concessioni in materia di vini previste dallo scambio di lettere del 2001.

- 1) Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice della tariffa doganale rumena	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (hl)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	60 000	Esenzione

- 2) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice CN	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	345 000	Esenzione

- 3) Le norme di origine da applicare nell'ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra.
- 4) Ai fini del presente accordo, il termine «vino» è definito nell'allegato I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; il vino deve essere prodotto in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici, di cui al titolo V e agli allegati IV e V di tale regolamento e al regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
- 5) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 4.

- 6) Le parti contraenti garantiscono che le concessioni commerciali reciprocamente accordate non siano messe in discussione da altre misure.
- 7) Su richiesta di una delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
- 8) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Romania.
- 9) Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per la Comunità; per la Romania esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui la Romania avrà notificato alla Comunità il perfezionamento della procedura interna di accettazione. Esso scade alla data in cui entra in vigore il protocollo addizionale all'accordo europeo sui vini e sulle bevande spiritose.


Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Adoptat la Bruxelles

23 -02- 2006

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
pentru Comunitatea Europeană

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Ferrero-Waldner', written in a cursive style.

B. Lettera della Romania

Egregio Signore,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego riferirmi all'accordo in forma di scambio di lettere, del 22 marzo 2001, tra la Comunità europea e la Romania, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e talune bevande spiritose e che modifica l'accordo del 26 novembre 1993, nonché ai negoziati conclusi nel corso del 2004 tra la Comunità europea e la Romania in merito a concessioni commerciali sui vini.

Le confermo che, in esito ai negoziati e in attesa che si concluda la procedura per l'adozione e l'entrata in vigore di un protocollo addizionale all'accordo europeo riguardante i vini e le bevande spiritose, al fine di attuare i risultati dei negoziati sulle nuove concessioni commerciali bilaterali per taluni vini, la Comunità europea e la Romania hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sostituiscono le concessioni in materia di vini previste dallo scambio di lettere del 2001.

- 1) Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice della tariffa doganale rumena	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (hl)	Dazio applicabile (% del dazio NPF)
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	60 000	Esenzione

- 2) Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni specificate di seguito:

Codice CN	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (hl)	Dazio applicabile
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	345 000	Esenzione

- 3) Le norme di origine da applicare nell'ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra.
- 4) Ai fini del presente accordo, il termine «vino» è definito nell'allegato I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; il vino deve essere prodotto in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici, di cui al titolo V e agli allegati IV e V di tale regolamento e al regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
- 5) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 4.

- 6) Le parti contraenti garantiscono che le concessioni commerciali reciprocamente accordate non siano messe in discussione da altre misure.
- 7) Su richiesta di una delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
- 8) Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Romania.
- 9) Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per la Comunità; per la Romania esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui la Romania avrà notificato alla Comunità il perfezionamento della procedura interna di accettazione. Esso scade alla data in cui entra in vigore il protocollo addizionale all'accordo europeo sui vini e sulle bevande spiritose.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»


Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

Adoptat la Bruxelles
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsselben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

23 -02- 2006

În numele Guvernului României
Por el Gobierno de Rumanía
Za vládu Rumunska
For regeringen for Rumænien
Für die Regierung Rumäniens
Rumeenia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας
For the Government of Romania
Pour le gouvernement de la Roumanie
Per il Governo della Romania
Rumānijas valdības vārdā
Rumunijos Vyriausybės vardu
Románia kormányza részéről
Voor de regering van Roemenië
W imieniu Rządu Rumunii
Pelo Governo da Roménia
Za vládu Rumunska
Za Vlado Romunije
Romanian hallituksen puolesta
På Rumäniens regerings vägnar



ALLEGATO
«ALLEGATO
CODICI TARIC

Numero d'ordine	Codice CN	Codice TARIC
09.7001	ex 2204 10	2204 10 19 91 2204 10 99 91
09.7003	ex 2204 21	2204 21 79 79 2204 21 79 80 2204 21 80 79 2204 21 80 80 2204 21 84 59 2204 21 84 70 2204 21 85 79 2204 21 85 80 2204 21 94 20 2204 21 98 20 2204 21 99 10
09.7005	ex 2204 29	2204 29 65 00 2204 29 75 10 2204 29 83 10 2204 29 83 80 2204 29 84 20 2204 29 94 20 2204 29 98 20 2204 29 99 10
09.7013	ex 2204 10	2204 10 19 91 2204 10 19 99 2204 10 99 91 2204 10 99 99
	ex 2204 21	2204 21 79 79 2204 21 79 80 2204 21 80 79 2204 21 80 80 2204 21 84 59 2204 21 84 70 2204 21 85 79 2204 21 85 80 2204 21 94 20 2204 21 98 20 2204 21 99 10
	ex 2204 29	2204 29 65 00 2204 29 75 10 2204 29 83 10 2204 29 83 80 2204 29 84 20 2204 29 94 20 2204 29 98 20 2204 29 99 10»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

(2006/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, in nome della Comunità, un accordo con il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 2725/2000 ⁽³⁾.
- (2) Tale accordo è stato firmato in nome della Comunità europea il 13 marzo 2005, fatta salva un'eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio del 13 giugno 2005.
- (3) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TCE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino è approvato in nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2006.

*Per il Consiglio**La presidente*

K. GASTINGER

⁽¹⁾ Parere espresso il 13.12.2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo è il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica delle parti contraenti.

ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall'altro,

AVUTO RIGUARDO alla partecipazione della Danimarca alla convenzione per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, di seguito «convenzione di Dublino»;

AVUTO RIGUARDO all'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia;

RICONOSCENDO che il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di seguito «regolamento Dublino II», sostituisce la convenzione di Dublino;

CONSTATANDO che il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo è stato adottato il 2 settembre 2003;

CONSIDERANDO l'importanza del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, di seguito «regolamento Eurodac». Il regolamento Eurodac e il regolamento Dublino II sono di seguito denominati i «regolamenti»;

CONSTATANDO che il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 407/2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento Eurodac;

CONSIDERANDO il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac non sono vincolanti o applicabili in Danimarca;

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni dei regolamenti, le loro future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea;

SOTTOLINEANDO l'importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sull'ambito d'applicazione dei regolamenti o determinarne modifiche;

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l'applicazione coerente dei regolamenti e del presente accordo;

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l'applicazione e l'interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni dei regolamenti e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte del presente accordo;

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca;

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all'interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione;

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l'interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca;

RITENENDO che alla Danimarca dovrebbe essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all'interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni relative all'interpretazione del presente accordo;

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell'interpretazione del presente accordo comprese le disposizioni dei regolamenti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante del presente accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all'interpretazione dei regolamenti e delle loro misure di attuazione;

CONSIDERANDO che dovrebbe essere possibile chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte;

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è pertanto appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato;

CONSIDERANDO che la Danimarca, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca, non sopporta le conseguenze finanziarie di misure che non sono vincolanti in Danimarca, né ad essa applicabili, diverse dai costi amministrativi e che, pertanto, il contributo della Danimarca ai costi operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac ai sensi dell'articolo 3 del regolamento Eurodac deve essere determinato;

SOTTOLINEANDO che il protocollo di cui all'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, garantirà le relazioni tra Islanda e Norvegia, da un lato, e la Danimarca, dall'altro, per ciò che concerne le disposizioni del regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac;

DESIDERANDO che il contenuto di detto protocollo sia determinato dalla Comunità europea e dall'Islanda e la Norvegia parallelamente al presente accordo, agendo con il consenso della Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca o in un altro Stato membro dell'Unione europea da un cittadino di un paese terzo («regolamento Dublino II»), del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, («regolamento Eurodac») e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2. È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un'applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni dei regolamenti e delle loro misure di attuazione in tutti gli Stati membri.

3. Le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 del presente accordo discendono dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 2

Il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac

1. Le disposizioni del regolamento Dublino II, allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2. Le disposizioni del regolamento Eurodac allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi degli articoli 22 o 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

3. Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece delle date di cui all'articolo 29 del regolamento Dublino II e all'articolo 27 del regolamento Eurodac.

Articolo 3

Modifiche al regolamento Dublino II e al regolamento Eurodac

1. La Danimarca non prende parte all'adozione delle modifiche del regolamento Dublino II e del regolamento Eurodac e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

2. Nel caso di adozione di modifiche ai regolamenti, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l'attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richieda l'approvazione del Parlamento.

4. Se la notifica indica che l'attuazione può aver luogo in via amministrativa la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5. Se la notifica indica che l'attuazione richiede l'approvazione del Parlamento in Danimarca, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;
- b) se i provvedimenti legislativi non sono entrati in vigore in Danimarca alla data delle modifiche ai regolamenti, la Danimarca dovrà, nella misura in cui ciò sia compatibile con il suo diritto nazionale, applicare provvisoriamente il contenuto sostanziale delle modifiche;
- c) la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data di entrata in vigore delle misure legislative di attuazione e qualivoglia specifica misura adottata in merito all'applicazione provvisoria.

6. La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, ai sensi dei paragrafi 4 o 5, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche ai regolamenti costituiranno dunque modifiche del presente accordo e saranno considerate allegate ad esso.

7. Nel caso in cui:

- a) la Danimarca comunichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche; oppure
- b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2; oppure
- c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8. Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell'accordo di cui al paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 4

Misure di attuazione

1. La Danimarca non prenderà parte all'adozione dei pareri espressi dal comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac o all'adozione delle modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento Eurodac. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II oppure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac e le modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento Eurodac non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Qualora siano adottate misure di attuazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino II e ai sensi degli articoli 22 o 23, paragrafo 2, del regolamento Eurodac, le misure di attuazione devono essere comunicate alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione

di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3. La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative in Danimarca entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4. La notifica danese attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5. Nel caso in cui:

- a) la Danimarca comunichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione; oppure
- b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6. Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell'accordo di cui al paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7. Qualora, in casi eccezionali, l'attuazione richieda l'approvazione parlamentare danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

Articolo 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento Dublino II e sul regolamento Eurodac

1. Gli accordi internazionali di cui è parte la Comunità basati sulle norme del regolamento Dublino II e sul regolamento Eurodac non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sull'ambito di applicazione dei regolamenti allegati al presente accordo o causarne modifiche per quanto concerne la determinazione della competenza ad esaminare una richiesta di asilo o misure riguardanti il confronto delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi coperte dal regolamento Eurodac, a meno che non vi sia l'accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l'accordo internazionale in questione.

3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sull'ambito di applicazione dei regolamenti allegati al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione comunitaria nell'ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all'interpretazione dell'accordo

1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l'interpretazione del presente accordo in una causa pendente dinanzi a un organo giurisdizionale danese, quest'ultimo può richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito nelle medesime circostanze in cui un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell'Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento Dublino II, del regolamento Eurodac e delle loro misure di attuazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2. Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell'interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento Dublino II, del regolamento Eurodac e di ogni altra misura di attuazione comunitaria.

3. La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. Le pronunce rese dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applicano alle sentenze di organi giurisdizionali degli Stati membri che abbiano acquisito autorità di cosa giudicata.

4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione di qualunque disposizione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento Dublino II e il regolamento Eurodac, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche rispetto al presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell'entrata in vigore delle modifiche o entro 60 giorni da essa.

In tal caso il presente accordo sarà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la notifica.

7. Le richieste trasmesse ai sensi del regolamento Dublino II prima della data di risoluzione dell'accordo di cui al paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell'accordo

1. La Commissione può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca nell'ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori di cui all'articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea e a norma dell'articolo 26 del regolamento Eurodac e dell'articolo 26 del regolamento Dublino II.

Articolo 9

Contributi finanziari concernenti Eurodac

Per quanto riguarda i costi amministrativi e operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, la Danimarca verserà al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo, calcolato in proporzione della percentuale che il prodotto interno lordo della Danimarca rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Questa disposizione si applicherà a partire dall'anno in cui la Danimarca si collegherà all'unità centrale.

Il contributo della Danimarca all'iniziale installazione dell'unità centrale consisterà in un importo forfettario equivalente all'importo rimborsato sulla contribuzione danese al bilancio generale dell'Unione europea, a causa della sua iniziale mancata partecipazione al regolamento Eurodac.

Articolo 10

Denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo sarà denunciato nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo stesso.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all'altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3. Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell'accordo ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica effettuata dalle parti contraenti del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

Articolo 12

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

REGOLAMENTO (CE) N. 2725/2000 DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2006) 590]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detta direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, stagioni di crescita prolungate e colture con un grado elevato di assorbimento di azoto.
- (2) L'Austria ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE.
- (3) La deroga richiesta riguarda l'intenzione dell'Austria di consentire l'applicazione di effluente di allevamento equivalente a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini che dispongono di superficie agricola atta all'applicazione di effluente e destinata a praticoltura, a colture intercalari oppure alla bieticoltura e ad altre colture intercalate da praticoltura con scarso potenziale di lisciviazione dei nitrati. La deroga si applicherebbe a circa 2 000 aziende e 60 000 capi, corrispondenti al 3 % delle aziende e al 4 % dei capi rispettivamente.
- (4) L'Austria ha attuato la direttiva 91/676/CEE e la normativa di attuazione si applica anche alla deroga richiesta.

- (5) La terza relazione sull'attuazione della direttiva sui nitrati 2000-2003 in Austria indica che, durante la stagione invernale, il tenore medio di nitrati nelle acque superficiali era inferiore a 25 mg/l in tutti i punti di monitoraggio. Il tenore medio di NO₃ nella totalità dei siti era di 5,8 mg/l. Il tenore medio di nitrati nelle acque sotterranee era di 19,6 mg/l. Nel 74 % dei siti il tenore medio era inferiore a 25 mg/l. I laghi austriaci non sono soggetti a eutrofizzazione. L'analisi delle tendenze dimostra che la qualità delle acque è stabile nella maggior parte dei punti di campionatura.

- (6) Il numero di capi e l'utilizzo di fertilizzanti minerali sono diminuiti sostanzialmente nel periodo 1990-2003, con un calo del 21 % dei bovini, del 12 % dei suini e del 6 % del pollame. Nel periodo 2000-2002 il quantitativo annuale di azoto applicato per ettaro da effluenti d'allevamento e da fertilizzanti chimici è stato pari a 47,8 kg e 35,4 kg rispettivamente. Tali cifre si situano fra le più basse nell'UE, con una tendenza alla riduzione rispettivamente del 7 % e del 5 % in confronto al periodo 1996-1999.

- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Austria attua un programma di azione su tutto il territorio.

- (8) I documenti giustificativi allegati alla notifica austriaca dimostrano che il quantitativo annuale per ettaro proposto di 230 kg di azoto da effluente di allevamento è motivato in base a criteri oggettivi, quali le stagioni di crescita prolungate e le colture ad elevato assorbimento di azoto.

- (9) La Commissione, dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Austria, considera che il quantitativo di azoto da effluente di allevamento proposto dall'Austria, pari a 230 kg per ettaro l'anno, non compromette il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché vengano rispettate di alcune rigorose condizioni.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (10) È opportuno, inoltre, che la presente decisione si applichi parallelamente all'attuale programma di azione che si conclude alla fine del 2007.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Austria, con lettera del 3 novembre 2005, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «allevamento di bovini»: un'azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
- b) «praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (con il termine «temporaneo» si intende in genere un periodo inferiore a 4 anni);
- c) «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais insilato, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell'azoto residuo durante l'inverno;
- d) «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica, su base individuale e purché vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture ad elevato consumo di azoto, con stagioni di crescita prolungate.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1. L'azienda che intenda beneficiare di una deroga presenta ogni anno una domanda alle autorità competenti.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

1. Negli allevamenti di bovini il quantitativo annuale di effluente di allevamento applicato sul terreno e proveniente dagli animali stessi non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto per ettaro, nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. L'apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e alla quantità fornita dal terreno. Il quantitativo totale annuale applicato di azoto da fertilizzanti non deve superare 280 kg per ettaro.

3. Ciascun allevamento redige un piano di fertilizzazione che descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano viene predisposto per ogni anno civile e deve essere disponibile nell'allevamento entro il 1° marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

- a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
- b) calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'allevamento;
- c) rotazione delle colture e superficie destinata a ciascuna coltura, inclusa una mappa indicativa dell'ubicazione dei campi;
- d) fabbisogno prevedibile delle colture in azoto e fosforo;
- e) quantitativo e tipo dell'effluente consegnato al di fuori del terreno aziendale;
- f) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (particelle aziendali uniformi per coltura e tipo di terreno);
- g) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4. Ciascun allevamento tiene un resoconto delle attività di fertilizzazione e presenta alle competenti autorità i dati relativi ad ogni anno civile.

5. L'allevamento che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il resoconto delle attività di fertilizzazione possano essere oggetto di controlli.

6. L'allevamento che beneficia di una deroga individuale effettua analisi periodiche (almeno una volta ogni quattro anni) del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ciascuna zona uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno.

7. È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della coltivazione di erba.

8. È vietato applicare fertilizzanti a terreni situati entro 30 m da un lago.

Articolo 6

Copertura del suolo

Almeno il 70 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nell'allevamento di bovini interessato deve essere destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative oppure alla bieticoltura e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati. Gli allevatori che beneficiano di una deroga provvedono affinché:

- a) le colture di avvicendamento prative non siano arate anteriormente al 1° marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile, al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali;
- b) i terreni adibiti a prato in via temporanea siano arati in primavera;
- c) la rotazione delle colture non comprenda leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico; il divieto non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all'orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Le autorità competenti compilano mappe, che riportano la percentuale di allevamenti, la percentuale di bestiame e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune, e le aggiornano a scadenza annuale.

Ogni anno tali mappe sono trasmesse alla Commissione.

2. È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio esistente deve essere potenziata nei distretti

in cui almeno il 3 % del numero complessivo di allevamenti beneficia di una deroga individuale.

3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro.

4. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e sulle perdite di azoto nelle acque di dilavamento superficiali e sotterranee, sia in condizioni di deroga sia in assenza di deroga.

Articolo 8

Trasmissione di relazioni

1. Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio corredati di una relazione sintetica sull'evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli in ogni allevamento comprendenti informazioni sulle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi e alle ispezioni in loco.

2. I risultati così ottenuti saranno presi in considerazione dalla Commissione ai fini di eventuali successive richieste di deroga.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica nell'ambito del terzo programma di azione austriaco 2004-2007. Essa è valida fino al 31 dicembre 2007.

Articolo 10

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2006

che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni

[notificata con il numero C(2006) 553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella del gruppo di prodotti «RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)» dell'allegato III alla decisione 97/808/CE della Commissione, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni ⁽²⁾, attribuisce erroneamente il sistema di attestazione di conformità 3 alla classe F_{FL}.
- (2) La decisione 97/808/CE va dunque modificata di conseguenza.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 97/808/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/596/CE (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 97/808/CE, la tabella e il testo relativi al gruppo di prodotti «RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)» sono sostituiti da quanto segue:

«RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)»

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello o classe (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Prodotti di pavimentazione rigidi A) <i>Componenti</i> Elementi di pavimentazione, mosaici di piastrelle, parquet, rivestimenti a maglia o in lastre, pavimenti grigliati, pavimentazioni rigide laminate, prodotti a base di legno B) <i>Sistemi portanti commercializzati in forma di kit</i> Pavimenti rialzati, pavimenti a intercapedine	Per uso interno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici	A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
		A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL}	3 ⁽⁴⁾
		(da A1 _{FL} a E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL}	4 ⁽⁶⁾
Rivestimenti elastici e tessili Coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite sotto forma di quadroni, lastre o rotoli [prodotti tessili di rivestimento del suolo compresi i quadroni; lastre di plastica e di gomma (pavimentazioni in materiali amminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; pavimentazioni laminate elastiche]	Per uso interno	A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
		A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL}	3 ⁽⁴⁾
		(da A1 _{FL} a E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL}	4 ⁽⁶⁾
Rivestimenti elastici e tessili Coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite sotto forma di quadroni, lastre o rotoli [prodotti tessili di rivestimento del suolo compresi i quadroni; lastre di plastica e di gomma (pavimentazioni in materiali amminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; pavimentazioni laminate elastiche]	Per uso esterno	—	4 ⁽⁶⁾
Materiali per pavimenti continui	Per uso interno	A1 _{FL} ⁽¹⁾ — A2 _{FL} ⁽¹⁾ — B _{FL} ⁽¹⁾ — C _{FL} ⁽¹⁾	1 ⁽²⁾
		A1 _{FL} ⁽³⁾ — A2 _{FL} ⁽³⁾ — B _{FL} ⁽³⁾ — C _{FL} ⁽³⁾ — D _{FL} — E _{FL}	3 ⁽⁴⁾
		(da A1 _{FL} a E _{FL}) ⁽⁵⁾ , F _{FL}	4 ⁽⁶⁾
	Per uso esterno	—	4 ⁽⁶⁾

(1) Prodotti/materiali per i quali la classificazione di reazione al fuoco migliora durante una fase ben precisa del processo di produzione (per es. aggiungendo ritardanti o limitando materiali organici).

(2) Sistema 1: cfr. allegato III, parte 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE senza prove di controllo dei campioni.

(3) Prodotti/materiali non coperti dalla nota 1.

(4) Sistema 3: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(5) Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco [per es. prodotti/materiali delle classi A1 secondo la decisione 96/603/CE della Commissione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23)].

(6) Sistema 4: cfr. allegato III, parte 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

La specificazione del sistema dovrebbe poter essere applicata anche quando non sia necessario misurare la reazione per una determinata caratteristica, quando cioè la legislazione di uno Stato membro non fissa requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, al fabbricante non va imposta la verifica della caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per questo aspetto.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2006

che dichiara operativo il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico nell'ambito della politica comune della pesca

(2006/191/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione trasmessa il 13 dicembre 2005 dalla Danimarca a nome della Danimarca, della Germania, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia e della Svezia,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, e la decisione 2004/585/CE definiscono il quadro per l'istituzione e l'entrata in attività di consigli consultivi regionali.

(2) L'articolo 2 della decisione 2004/585/CE istituisce un consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico nelle zone IIIb, IIIc e IIId del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), quali definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio ⁽³⁾.

(3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/585/CE, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse hanno presentato alla Danimarca, alla Germania, all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Polonia, alla Finlandia e alla Svezia la richiesta di rendere operativo tale consiglio consultivo regionale.

(4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2004/585/CE, gli Stati membri interessati hanno accertato la conformità della richiesta riguardante il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico con le disposizioni di detta decisione. Il 13 dicembre 2005, gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione relativa a tale consiglio consultivo regionale.

(5) La Commissione ha vagliato la richiesta delle parti interessate e la raccomandazione alla luce della decisione 2004/585/CE nonché degli obiettivi e dei principi della politica comune della pesca e ha concluso che il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico è pronto a entrare in attività,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico, istituito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/585/CE, è operativo a decorrere dal 13 marzo 2006.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).